REGOLAMENTO (CEE) N. 1103/88 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1988

che fissa, per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, il quantitativo massimo garantito per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1101/88 [2], in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

considerando che, conformemente all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85, occorre fissare un quantitativo massimo garantito per i semi di soia;

considerando che conviene fissare il quantitativo massimo garantito per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 sulla scorta degli orientamenti a medio termine e dei volumi di produzione registrati negli ultimi anni, nonché dell'andamento prevedibile della domanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato a 1 300 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra il vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

---

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 17.
(4) Parere reso il 14 aprile 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).